



COMUNE DI VILLADOSE PROVINCIA DI ROVIGO

ALLEGATO A) C.C. 33 DEL 17/07/2017

REGOLAMENTO

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Già approvato con Deliberazione di C.C. n. 82 del 23/11/2005

Già modificato con Deliberazione di C.C. n. 56 del 30/09/2010

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.33 in data 17/07/2017

Art. 1 ISTITUZIONE E SEDE

1. È istituita nel Comune di Villadose la Commissione Comunale per le Pari opportunità.
2. Essa è un organismo consultivo permanente, che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, sanciti dagli artt. 3, 37, 51 e 117 della Costituzione Italiana e dalla normativa europea, recepiti nelle leggi di parità e di pari opportunità nazionali e regionali, in conformità con quanto stabilito in particolare dal D. Lgs. n. 198 del 11/04/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” nonché dalla L.R. 30.12.87 n. 62.
3. La Commissione ha sede nel palazzo del Comune di Villadose e si riunisce di norma presso la sede municipale.

Art. 2 FINALITÀ

1. Finalità principale della Commissione è quella di promuovere la cultura delle pari opportunità sensibilizzando le persone di entrambi i generi alle responsabilità familiari ed attivare gli strumenti per facilitare la partecipazione delle donne della città alla vita sociale, culturale, economica, politica ed amministrativa della comunità.
2. La Commissione promuove e favorisce presso uomini e donne lo sviluppo della cultura della genitorialità e della solidarietà fra generazioni, riconoscendo nel rapporto positivo fra le differenti generazioni un elemento necessario per la crescita umana e sociale dell'intera comunità.
3. La Commissione valorizza la presenza femminile nel paese attraverso progetti volti a conoscere le problematiche delle donne, a superare le discriminazioni dirette ed indirette nei luoghi di lavoro, a promuovere, dove necessario, azioni di solidarietà, ad individuare strumenti per il sostegno del lavoro di cura svolto dalle donne, a sviluppare e sostenere iniziative culturali tese alla crescita delle soggettività femminili, a sostenere progetti anti violenza fisica e psicologica nei confronti delle donne.

Art. 3 FUNZIONI

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 la Commissione esplica le seguenti funzioni:
 - a) svolge i compiti a sé conferiti dalla vigente normativa nazionale e regionale;
 - b) espleta indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile, raccogliendo e diffondendo dati e informazioni; nello svolgimento di queste funzioni la Commissione può collaborare con altri Enti Pubblici;
 - c) promuove convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica e favorire l'informazione e le conoscenze relative alla legislazione ed a tutte le iniziative in tema di discriminazione femminile;
 - d) elabora e formula proposte tendenti ad armonizzare gli obiettivi di uguaglianza e pari opportunità di concerto con l'Amministrazione Comunale nei servizi civili, sociali, sanitari, assistenziali e culturali;
 - e) promuove iniziative di collaborazione con gruppi e organismi privati che si occupano a vario titolo della condizione femminile e della parità tra generi;
 - f) assicura contatti e sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi pubblici preposti alla realizzazione delle pari opportunità a livello intercomunale, provinciale, regionale e nazionale;

- g) collabora nella progettazione e nell'attuazione di azioni positive definite con specifici programmi d'intervento da organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive europee e nazionali;
- h) presenta annualmente il programma delle sue attività all'Amministrazione Comunale in sede di predisposizione del bilancio di previsione e ne fornisce relazione conclusiva in sede di rendiconto di gestione;
- i) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente nella parità uomo – donna e delle conseguenti azioni positive;
- j) promuove la partecipazione delle donne in tutti i settori della vita pubblica;
- k) svolge ogni altra attività comunque inerente alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4 COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA

1. La Commissione è composta da 11 (undici) membri, come di seguito indicato:
 - a) Sindaco o Assessore o Consigliere delegato alle pari opportunità (membro di diritto);
 - b) n. 3 componenti eletti dal Consiglio Comunale (di cui uno riservato alla minoranza);
 - c) n. 3 componenti segnalati dal Forum delle Associazioni presenti nel territorio comunale tra i loro associati;
 - d) n. 2 componenti scelti tra lavoratori dipendenti pubblici o privati;
 - e) n. 2 componenti scelti tra lavoratori autonomi (imprenditori e non).
2. In ciascuna delle categorie sopra indicate dalla lettera b) alla d) deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi. Qualora non vi siano candidature di entrambi i sessi, al fine di non alterare l'equilibrio tra i generi nella composizione della Commissione, il posto non ricoperto rimarrà vacante fino alla nomina della nuova Commissione. Qualora non vi siano candidature sufficienti, la Commissione si intende validamente formata e costituita con la nomina di almeno 5 (cinque) componenti, escluso il membro di diritto.
3. La scelta dei componenti di cui alle lettere d) ed e) verrà preceduta da apposito avviso pubblico e verrà effettuata dal Sindaco sulla base dei curricula presentati dagli interessati.
4. La Commissione è nominata con decreto del Sindaco di Villadose. La Commissione resta in carica ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio Comunale. Il nuovo Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 60 giorni dal suo insediamento.

Art. 5 PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

1. La Presidenza della Commissione spetta al Sindaco o all'Assessore delegato. Durante la prima seduta, convocata entro 20 giorni dal decreto di nomina, viene eletto il Vice presidente. L'elezione avviene per scheda segreta ed è eletto vicepresidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
2. Spetta al Presidente:
 - a) rappresentare la Commissione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione comunale;
 - b) convocare la Commissione;
 - c) presiedere le riunioni della Commissione;
 - d) proporre l'Ordine del Giorno delle riunioni della Commissione;
 - e) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione curandone l'esecuzione.
3. Il Vice Presidente:
 - a) collabora, assieme al Presidente, all'adempimento dei compiti della Commissione;

- b) definisce, assieme al presidente, l'Ordine del Giorno di convocazione della Commissione;
- c) sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 6 FUNZIONAMENTO

1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte all'anno, oppure in occasioni particolari, ovvero entro il termine di 15 giorni ogniqualvolta lo richieda un terzo dei componenti.
2. La seduta è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei componenti; la seconda convocazione, da tenersi nello stesso giorno, è valida indipendentemente dal numero dei componenti presenti.
3. La Commissione si riserva, dopo tre assenze ingiustificate di un componente, di provvedere ad una possibile sostituzione.
4. Il verbale di ogni riunione è redatto a cura di uno dei membri presenti. Possono partecipare, con diritto di parola ma non di voto, tutti coloro che la Commissione intenderà coinvolgere anche per la trattazione di specifici punti posti all'Ordine del giorno.
5. Nessun compenso è previsto per la partecipazione alle sedute.

Art. 7 RELAZIONE E PROGRAMMA ANNUALE

1. La Commissione propone, entro il termine di approvazione del Bilancio Preventivo del Comune, un programma di attività con l'indicazione delle spese previste e delle relative fonti di finanziamento.
2. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione invia al Consiglio Comunale una relazione, corredata da osservazioni e proposte, sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 8 STRUTTURE OPERATIVE

1. L'Amministrazione comunale mette a disposizione della Commissione degli spazi per l'espletamento delle sue funzioni.
2. Il Presidente si avvale inoltre dei dipendenti e dei supporti tecnici comunali per le attività inerenti il suo incarico.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINANZIARIE

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, l'Amministrazione Comunale si impegna a stanziare nel bilancio di previsione del Comune un apposito fondo destinato al finanziamento delle Iniziative per le Pari Opportunità.

Art. 10 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera della approvazione e sostituisce integralmente il precedente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 30/09/2010.